



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 6 luglio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

Vista la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La

spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

Visto l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo *5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)*»;

Visto l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Vista la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti in speciale composizione;

VISTO il D.L. 8 marzo 2020, 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziarie”*.

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il decreto n. 20/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, comunicato anche alle amministrazioni assoggettate a controllo;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto n.24/2020 del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, con il quale sono state diramate disposizioni organizzativo-operative, in base al precitato D.L. n.18/2020;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n.139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le *“Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020”*;

VISTO il D.L. 3 aprile 2020, n.23, e segnatamente l'art. 36, u. c.;

VISTO il decreto n. 27/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, con il quale, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale emanate dal Presidente della Corte dei conti con il menzionato decreto n.139/2020, sono state fornite le nuove indicazioni operative sull'espletamento delle funzioni della Sezione di Controllo;

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen.0003324/U del 28.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1463 del 02.03.2020) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare “Partito Democratico”, sottoscritto dal Presidente del Gruppo in data 28.02.2020,

ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, correlata di documentazione;

Visto il decreto presidenziale n.17/2020 con cui la Sezione ha assegnato l'esame del rendiconto del Gruppo Consiliare "Partito Democratico" al Consigliere Ferruccio Capalbo;

Visto il decreto presidenziale n.16 del 21 aprile 2020 con il quale è stata convocata la Sezione per l'odierna camerale "da remoto", ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del d.l. n.18/2020;

VISTA l'ordinanza istruttoria collegiale n. 44/2020/FRG, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale in data 22/04/2020 e successivamente ritrasmessa in data 19/05/2020;

VISTA l'ordinanza n. 30/2020 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio "da remoto", ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del d.l. n.18/2020;

ASSICURATA la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio;

UDITO telematicamente il relatore, cons. Ferruccio Capalbo;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei Conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2019 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con

sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale".

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica.

La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparenza e quella democratica che qualificano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica". Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si ricollega un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della giurisdizione contabile: l'uso irregolare di danaro pubblico, obbliga alla sua restituzione.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che tale controllo è "documentale", nel senso che, ex cartula, mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica della coerenza e della verità della spesa, attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi (conti sottostanti e c.d. pezze giustificative, cfr. art. 3 DPCM), senza che questo si traduca in una valutazione dei "risultati" e delle prassi concrete nell'impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazioni contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve

assumere – come è stato detto – quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella pronuncia n. 39/2014, “risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”. Esso non può quindi innovare l’ordinamento contabile nel quale esso continua a muoversi senza porsi in contrasto con regole e principi della contabilità (armonizzata) degli enti territoriali.

Per tale ragione il DPCM schematizza la rappresentazione di fatti di gestione, rilevanti secondo le regole generali della contabilità finanziaria degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tali premesse si ricava che il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell’ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall’art. 1 DPCM, inoltre, le spese per essere regolari devono essere rispettose dei principi di veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e di correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, in coerenza con il principio di cui all’allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire l’armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell’esigibilità giuridica dell’obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza).

Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che “l’attività di controllo deve consistere [...] nell’esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l’attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito» e che «si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l’inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari».

Quanto al terzo (trasparenza e uniformità del conto) profilo, il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che “dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare “provate” le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto si incentra sull’applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza, (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d’interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all’accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all’organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò determinerebbe l’effetto di rompere ogni nesso funzionale dell’organo con il “corpo” (il Consiglio regionale e in ultimo l’ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell’organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di “attività politica del gruppo consiliare”, acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l’azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte Costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: «l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni

dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

2. Rendiconto Gruppo "Partito Democratico"

In data 02.03.2020 è pervenuto il rendiconto del Gruppo Consiliare "*Partito Democratico*", relativo all'esercizio 2019, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 0003324/U del 28.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1463 del 02.03.2020) - in uno alla relativa documentazione - entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Tutta la documentazione trasmessa risulta firmata dal Presidente del Gruppo consiliare "Partito Democratico" che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta la veridicità e correttezza.

Il Rendiconto del Gruppo Consiliare "*Partito Democratico*" risulta pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente indirizzo: "*Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti X Legislatura - Anno 2019*".

3. Deliberazione n. 44/2020/FRG

Con l'Ordinanza collegiale n.44 del 21 aprile 2020 il Collegio ha disposto incumbenti istruttori, all'uopo assegnando al Gruppo il termine di giorni trenta, al fine di accertare la "veridicità e correttezza" delle spese esposte nel rendiconto in parola (v. art. 1 dell'Allegato A del DPCM 21 dicembre 2012) e, più in generale, la redazione dello stesso in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni documentali riguardo alle seguenti criticità:

RICHIESTE ISTRUTTORIE:

a. RILIEVI PRELIMINARI

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dall'art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38, del rendiconto di "Partito

Democratico” X Legislatura, sul sito istituzionale del Consiglio della Regione all’indirizzo: “Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti anno 2019”, il Collegio, pur avendo riscontrato la presenza del rendiconto nella sezione “Amministrazione trasparente”, ha chiesto, non risultando tra gli atti depositati, la trasmissione della copia della dichiarazione del Presidente del Gruppo, che dimostri di aver trasmesso il citato rendiconto all’Unità dirigenziale speciale, Trasparenza e anticorruzione, per la trasparenza ai fini della normativa vigente.

Il Collegio ha, inoltre, evidenziato che il Presidente del gruppo ha rilasciato una singola dichiarazione di conformità degli originali di tutta la documentazione allegata al rendiconto, sicchè la documentazione fatta pervenire non riporta, in ciascuna pagina, la dicitura “copia conforme all’originale”, né risultano indicate, sulle copie in argomento, data e luogo di rilascio della copia; Il Coordinatore amministrativo non ha controfirmato gran parte della documentazione, contrariamente a quanto è previsto nel Regolamento interno adottato dal Gruppo consiliare.

E’ stata, inoltre chiesta copia di un eventuale inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo consiliare e di un eventuale libro cassa, nonché un elenco dettagliato di tutti i debiti e crediti del gruppo (distinguendoli tra: quelli di competenza dell’esercizio 2018 ma incassati e pagati nel 2019; quelli di competenza dell’esercizio 2019 incassati e pagati nello stesso anno; i residui attivi e passivi a fine esercizio 2019, con indicazione analitica dei motivi del mancato pagamento e/o della mancata riscossione al 31/12/2019).

Infine, sono stati chiesti chiarimenti riguardo all’eventuale predisposizione di una disciplina delle modalità di erogazione delle spese che rimangono da pagare nella ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, nonché riguardo all’eventuale previsione di importi massimi sostenibili in generale ed in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili.

b. USCITE PAGATE NELL’ESERCIZIO

b.1

Con riferimento alle spese sostenute dal Gruppo per “**consulenze, studi ed incarichi**”, il Collegio ha richiesto: per alcuni incarichi, il rinvio delle relazioni trasmesse, che agli atti risultavano prive del visto del consigliere di riferimento, della data e dell’analitica indicazione dell’arco temporale cui riferiscono, nonché la trasmissione di documentazione idonea a comprovare la effettiva realizzazione delle attività elencate nelle relazioni in parola (Avv. Buonanno, Dott. Costanzo, Dott. Espedito D’Antò, Dott. Golia, Dott. Liloia, Dott. Sabatini, Avv. Mercurio, Società MKW Srl, Dott. Picciano, Avv. Annunziata, Società MEDINA, Dott. Marra); per alcuni incarichi, l’invio della copia conforme all’originale del contratto stipulato con il professionista incaricato (Dott. Guarino, Dott. Liloia, Dott. Sabatini, Avv. Mercurio, Avv. Annunziata, Società MEDINA).

Con riferimento, in particolare, all’incarico conferito al Dott. Costanzo, il Collegio ha rilevato che, nel richiamare il consigliere regionale nell’interesse del quale si svolge l’attività consulenziale, nelle relazioni relative all’anno 2019, a differenza di quanto indicato in quelle relative al 2018, si fa

riferimento a tal BRUNA FIOLA non identificabile tra i 16 Consiglieri del PD e non più al cons. CARMELA FIOLA ed ha chiesto chiarimenti al riguardo.

Con riferimento all'incarico conferito alla società "MKW Srl", inoltre, il Collegio ha richiesto l'invio del piano generale strategico di organizzazione direzionale della comunicazione del Gruppo al fine del coordinamento dell'Ufficio stampa

Il Collegio, infine, rilevata l'assenza sulle fatture emesse da alcuni professionisti incaricati (Dott. Costanzo, Dott. Espedito D'Anto', Dott. Golia, Dott. Liloia, Avv. Mercurio, Avv. Annunziata, Società MEDINA, società MKW), dell'imposta di bollo di € 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47, ha invitato a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione, atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale,

b.2

In merito ai versamenti effettuati dal Gruppo per il "**pagamento dei modelli F24**" il Collegio, rilevata una discrasia tra l'importo complessivo risultante dagli atti trasmessi (€ 4.723,42) e quello risultante da verifiche interne effettuate (€ 5.000), ha richiesto l'invio di un elenco analitico relativo a tutti i versamenti effettuati con i modelli F24, con specifica dell'anno di riferimento e del consulente al quale sono attribuiti e specifica delle ragioni di un eventuale mancato versamento dei tributi dovuti.

b.3

Per quanto riguarda, invece, le "**spese effettuate per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani**", il Collegio ha richiesto: copia della relazione – prevista dal regolamento interno adottato dal Gruppo per le spese in economia di importo inferiore a 1.000 euro (per gli abbonamenti a "La città" e a "Il Sole 24 ore") o inferiore a 10.000 euro (per gli abbonamenti a "Repubblica- Gedi") - a cura del Presidente e/o del Coordinatore amministrativo, che illustri le ragioni della scelta effettuata; copia del contratto stipulato e/o della relativa fattura, con riferimento all'abbonamento alla REPUBBLICA ed alla CITTA' di Salerno.

b.4

In merito alle "**spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento**", il Collegio ha chiesto: l'invio di copia conforme della scheda illustrativa – prevista dal regolamento interno del gruppo - dell'attività istituzionale promossa, da allegare alla lettera di autorizzazione della spesa; copia della documentazione comprovante la preventiva effettuazione della valutazione, in sede di autorizzazione della spesa, delle ragioni attinenti la specificità della scelta effettuata (ai sensi dell'art. 15, co. 4, del regolamento interno del Gruppo).. Si è chiesto, altresì, di specificare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

b.5

Riguardo alle “**spese per l’acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio**”, il Collegio ha richiesto l’invio di copia conforme all’originale del contratto stipulato per l’acquisto del dominio **www.marrazzo.it**.

b.6

Infine, in merito alle “**altre spese**”, il Collegio ha chiesto di chiarire le ragioni per le quali le “spese per viaggi istituzionali” sono state inserite tra le “altre spese” anziché tra le “spese per rimborsi missioni”.

4. Riscontro istruttorio alla deliberazione n. 44/2020/FRG.

Note di riscontro istruttorio

Con nota prot. 8227 del 12 giugno 2020 (acquisita al ns. protocollo in data 15 giugno 2020 col n. 4315) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 95 del 12 giugno 2020 (acquisita al prot. del Consiglio Regionale in pari data col n. 8224) e l’allegata documentazione, ricevute dal Presidente del Gruppo consiliare “Partito Democratico”, in riscontro alla deliberazione n. 44/2020/FRG.

Successivamente, con nota prot. 8614 del 19 giugno 2010 (acquisita al ns. protocollo in data 22 giugno 2020 col n. 4413) il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 106 del 19 giugno 2020 (acquisita al prot. del Consiglio Regionale in pari data col n. 8613) e l’allegata documentazione, ricevute dal Presidente del Gruppo consiliare “Partito Democratico”, ad integrazione della precedente nota prot. 95 del 12 giugno 2020.

Si rileva, innanzitutto che, tranne qualche eccezione (di cui si dirà meglio *infra*), non preclusiva, comunque, della approvazione del rendiconto in esame, sono stati forniti tutti i necessari chiarimenti ed è stata trasmessa tutta la documentazione richiesta in sede istruttoria, idonea a comprovare la “veridicità e correttezza” delle spese esposte nel rendiconto esaminato e, più in generale, la redazione dello stesso in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell’articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012.

RILIEVI inerenti irregolarità formali non ostative alla regolarità sostanziale

Ferma restando la correttezza dell’importo a consuntivo delle spese pagate nel corso del 2019 (cassa), come pari a complessivi euro 203.508/62, occorre evidenziare talune irregolarità formali sub specie di corretta imputazione in C/competenza. Più in particolare, con riferimento alle tabelle riepilogative (allegato 3 alla nota di riscontro del Gruppo) relative alle **spese pagate nel 2019**, ma

con distinzione per competenza tra quelle relative al 2018 e quelle relative al 2019, va rilevato che tra le spese di competenza del 2019 (tabella 2) è stata erroneamente ricompresa la somma, pari ad € 6.412,80, pagata all'Avvocato Mercurio a saldo delle prestazioni effettuate nel 2018, nonché la somma, pari ad € 772,40 per versamenti F24 relativi ai contratti di Costanzo e Guarino stipulati nel 2018. Sicchè, l'importo complessivo delle spese relative al 2018 (tabella 1) sarebbe pari ad € **46.506,83** (di cui € 43.934,54 per consulenze, € 772,40 per versamenti F24 ed € 1.799,89 per convegni e manifestazioni) e non, secondo quanto dichiarato dal Gruppo, ad € **39.321,63** (di cui € 1.799,89 per convegni e manifestazioni ed € 37.521,74 per consulenze ed incarichi). Di conseguenza, l'ammontare complessivo delle spese di competenza del 2019 sarebbe pari ad € **157.001,79** e non ad € **164.186,99** (al riguardo, si segnala, peraltro, che nella tab.2 (pag.8) viene riportato, probabilmente per mero errore, l'importo, pari ad € 203.508,62, relativo a tutte le spese complessivamente sostenute nel 2019).

Per quanto riguarda, invece, i vari profili di criticità relativi ai **contratti di consulenza stipulati** dal Gruppo, si precisa che:

Fermo restando che per tutti i contratti parola è stata trasmessa la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto effettivo svolgimento dai professionisti incaricati della attività oggetto dei contratti medesimi, si rilevano, di seguito, al fine di meglio conformare la futura attività di rendicontazione, anche sotto il profilo formale, mere irregolarità, non risolte in sede di riscontro istruttorio:

- ✓ per quanto riguarda tutti i contratti richiesti (Dott. Guarino, Dott. Liloia, Dott. Sabatini, Avv. Mercurio, Avv. Annunziata, società Medina), sugli stessi manca l'attestazione di " *copia conforme all'originale*" e, in particolare, per quanto riguarda la Dott.ssa Sabatini (allegato 10 alla nota di riscontro), il contratto trasmesso risulta incompleto;
- ✓ per quanto riguarda le relazioni sulle attività svolte dalla Dott.ssa Liloia (allegato 9 alla nota di riscontro), non sono state trasmesse quelle relative all'esercizio 2018, contrariamente a quanto dichiarato nella nota di riscontro;
- ✓ per quanto riguarda le relazioni sulle attività svolte dall' Avv. Mercurio (allegato 4 alla nota di riscontro), non sono state trasmesse quelle relative al periodo novembre-dicembre 2019;
- ✓ in merito ai versamenti effettuati dal Gruppo per il "**pagamento dei modelli F24**", dalla tabella 3 allegata alla nota di riscontro emerge un pagamento effettuato il 13.01.2020 per fatture di competenza del 2019, per un importo pari ad € 1.700,00, per le quali, non è stato, al momento, possibile individuare le fatture di riferimento. Trattandosi, tuttavia, di spese materialmente sostenuta nel corso del 2020, seppure di competenza del 2019, non rileva ai fini del rendiconto in esame, in quanto verrà verificata in sede di disamina del rendiconto 2020.

Per quanto riguarda, altresì, le "**spese effettuate per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani**", non sono stati trasmessi – neppure con la successiva nota integrativa del 19 giugno 2020 - né la

relazione a firma del Presidente del Gruppo, né i contratti relativi agli abbonamenti a “Repubblica” ed a “Città di Salerno”. Il Presidente si è, infatti, limitato a specificare le ragioni della scelta delle tre testate giornalistiche nella nota di riscontro del 12 giugno, mentre con la nota integrativa del 19 giugno è stata trasmessa la schermata on line di conferma di attivazione dell’abbonamento a “Repubblica”. Riguardo alle fatture, invece, con la nota integrativa del 19 giugno 2020 è stata inoltrata la ricevuta di pagamento relativa all’abbonamento a “Città di Salerno”, mentre per “Repubblica” è stato ribadito che, nonostante i numerosi solleciti, non sono state ancora trasmesse le fatture richieste dal Presidente del Gruppo.

Anche a tal specifico riguardo, in ragione della prova fornita in merito all’avvenuto pagamento dell’abbonamento sia al quotidiano la “repubblica” sia al quotidiano “città di Salerno”, la mancata acquisizione della fattura da parte del predetto quotidiano la “repubblica” acquisisce la valenza di mera irregolarità formale, non ostativa alla approvazione della spesa.

In merito alle **“spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento”** si rileva che non è stata trasmessa la copia della documentazione comprovante la preventiva effettuazione della valutazione, in sede di autorizzazione della spesa, delle ragioni attinenti la specificità della scelta effettuata (ai sensi dell’art. 15, co. 4, del regolamento interno del Gruppo).

Allo stato, si evidenzia fin d’ora la necessità, per la futura assunzione della tipologia di spesa in parola, di rispettare il disposto di cui all’art 15 comma 4 del regolamento del gruppo, con specifico riferimento alla motivazione in merito alla “specificità” della scelta effettuata.

Riguardo alle **“spese per l’acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio”**, non è stata inviata copia conforme all’originale del contratto stipulato per l’acquisto del dominio **www.marrazzo.it, il cui importo è pari ad euro 60/00.**

Anche in tal caso rileva, tuttavia, dalla disamina diretta del sito web di cui al predetto dominio, una riconducibilità univoca alla attività del gruppo consiliare di appartenenza, derivandone, allo stato, la regolarità della spesa.

imposta di bollo

in merito all’assenza dell’imposta di bollo di € 2,00 (prevista per tutti i contratti di importo superiore ad € 77,47) sulle fatture emesse da alcuni professionisti incaricati (Dott. Costanzo, Dott. Espedito D’Antò, Dott. Golia, Dott. Liloia ,Avv. Mercurio, Avv. Annunziata, Società MEDINA, società MKW), in alcuni casi sono state ritrasmesse le fatture, opportunamente corredate della marca da bollo (notule del Dott. Costanzo, prima del cambiamento del proprio regime fiscale; Dott. Golia; Dott. Liloia; Avv. Annunziata) in altri casi (fatture del Dott. Costanzo emesse dopo aver mutato il proprio regime fiscale; Dott. Espedito D’Antò; Avv. Mercurio; Società MKW; Società MEDINA) è stato chiarito che l’imposta in parola non era dovuta in quanto il professionista scontava l’iva al 22%.

Al riguardo, fermo restando le eventuali ed ulteriori valutazioni rimesse ai competenti Organi amministrativi, in questa Sede, nel prendere atto delle controdeduzioni e della documentazione

trasmessa dal Gruppo, si richiama l'art. 13 dell'Allegato A, Tariffa, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che espressamente qualifica l'imposta sul valore aggiunto come alternativa a quella di bollo, esentando dal pagamento di tale ultima imposta nel caso di operazioni soggette ad IVA ed assoggettando, per converso, al pagamento del bollo le operazioni esenti da IVA come quelle rientranti nel regime forfettario, purché superiori all'importo di euro 77,47;

5. Situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2019 – X legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 171.402,24
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate (interessi attivi C/C)	€ 24,42
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 128.897,12
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 300.323,78
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	€ 192.872,76
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	0,00
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 3.521,85

12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 5.411,43
13) Spese per acquisto o noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 60,00
15) Spese logistiche (affitto sala riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta c/c e bonifico al consiglio regionale per chiusura conto- fine legislatura)	€ 1.642,58
TOTALE USCITE	€ 203.508,62

5.1 Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio 2019.

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 128.897,12
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Totale Entrate riscosse nell'esercizio (E1 + E3)	€ 171.426,66
Totale Uscite pagate nell'esercizio	€ 203.508,62
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 96.815,16
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

5.2 Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

I fondi trasferiti per spese di funzionamento sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri.

Il Gruppo consiliare "Partito Democratico" è composto da sedici consiglieri. Tale composizione non ha subito variazioni nel corso del periodo in esame.

Il Consiglio ha attribuito al Gruppo l'importo di € **171.402,24**, a titolo di contributo complessivo per le spese di funzionamento, determinato ex art. 3 della L.r. n. 6/1972, modificata dall'art. 6, comma 1, della L.r. n.38/2012.

Come attestato dal Presidente del Gruppo nella nota integrativa al rendiconto, tale importo, trasferito nel periodo gennaio-dicembre 2019, risulta impegnato e liquidato al Gruppo con le seguenti n. 12 determinazioni:

Det. n. 096 del 31.01.2019/DGR-U	(gennaio € 14.283,52)
Det. n. 190 del 25.02.2019/DGR-U	(febbraio € 14.283,52)
Det. n. 360 del 28.03.2019/DGR-U	(marzo € 2.678,16)
Det. n. 486 del 29.04.2019/DGR-U	(aprile € 14.283,52)
Det. n. 701 del 28.05.2019/DGR-U	(maggio € 14.283,52)
Det. n. 851 del 26.06.2019/DGR-U	(giugno € 14.283,52)
Det. n. 994 del 01.08.2019/DGR-U	(luglio € 14.283,52)
Det. n. 1025 del 07.08.2019/DGR-U	(agosto € 14.283,52)
Det. n. 1125 del 23.09.2019/DGR-U	(settembre € 14.283,52)
Det. n. 1279 del 29.10.2019/DGR-U	(ottobre € 14.283,52)
Det. n. 1483 del 05.12.2019/DGR-U	(novembre € 14.283,52)
Det. n. 1489 del 05.12.2019/DGR-U	(dicembre € 14.283,52)

5.3 Fondi per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal competente Ufficio Regionale.

5.4 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento.

Relativamente alla voce E.4 della Sezione “*Entrate disponibili nell’esercizio*” risulta indicato quale Fondo iniziale di cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento l’importo di **€ 128.897,12**, corrispondente al saldo del Gruppo derivante dagli esercizi precedenti, che sommato all’importo delle entrate riscosse nel 2019 pari ad **€ 171.426,66** (come somma delle voci E.1 ed E.3), determina un importo complessivo del “*Totale entrate*” pari ad **€ 300.323,78**.

5.5 Uscite pagate nell’esercizio.

Nel 2019 il Gruppo risulta aver sostenuto prevalentemente spese per incarichi conferiti a tredici professionisti per un importo complessivo di **€ 192.872,76** oltre a quelle per abbonamenti a riviste (per un importo pari ad **€ 3.521,85**), per organizzazione di eventi (per un importo pari ad **€ 5.411,43**) e per rimborso viaggi istituzionali dei consiglieri (per un importo pari ad **€ 1.504,70**), nonché spese relative alla gestione del conto corrente bancario (per un importo pari ad **€ 137,88**), per un totale delle uscite pagate nell’esercizio in esame pari ad **€ 203.508,62**.

6 Conclusioni.

Il rendiconto, così come integrato, a seguito dell'Ordinanza istruttoria collegiale n. 44/2020/FRG, dalle attestazioni, dai chiarimenti e dalla documentazione trasmessa, risulta redatto in modo corretto e conforme alle Linee guida adottate con il DPCM e quindi all'articolo 1, comma 9, D.L. n.174/2012.

Alla luce delle osservazioni che precedono – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo (che potranno essere valutati nelle competenti Sedi) – il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare “Partito Democratico”.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

accerta l'insussistenza di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare “Partito Democratico” e dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania ed al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Napoli per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del giorno 6 luglio 2020.

Il Relatore
Ferruccio Capalbo

Il Presidente
Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2020

Il Direttore della Segreteria
dott. Mauro Grimaldi